



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 52	di data 17/02/22

Oggetto: ART. 43 COMMA 10 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. RINUNCIA AL CREDITO PER NON CONVENIENZA ECONOMICA. EURO 23.196,30

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento in attuazione della legge di riforma istituzionale dal 1° gennaio 2012 eroga in regime di titolarità e in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, i servizi socio-assistenziali di livello locale, tra i quali rientrano anche gli interventi di assistenza domiciliare;

atteso che le funzioni socio assistenziali sono disciplinate dalla legge provinciale n. 13/2007 e dalla relativa disciplina attuativa di cui al D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. e s.m. e i.;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale di data 09.10.2009 n. 2422 mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. e s.m. e i. che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

rilevato che la persona indicata nell'Allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato digitalmente dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione prima del decesso, avvenuto in data 27 aprile 2017, ha beneficiato dei servizi di assistenza domiciliare convenzionata e pasti a domicilio;

preso atto che l'Amministrazione comunale, con riferimento a tali servizi, vanta, nei confronti della persona indicata nell'Allegato 1, un credito di euro 14.222,89 e che, oltre a tali importi, per i quali al momento del decesso non era stata ancora attivata procedura di riscossione coattiva, a tutt'oggi risultano aperte alcune posizioni presso Agenzia delle Entrate Riscossione e Trentino Riscossioni S.p.a. per un importo complessivo di euro 8.973,41;

richiamato l'art. 43 comma 10 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare 14 marzo 2001 n. 35 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136 ai sensi del quale "Il Dirigente responsabile dell'entrata non dà corso al recupero del credito qualora ne sia dimostrata la non convenienza economica; in tal caso, stabilisce, con determinazione dirigenziale, la rinuncia al credito complessivamente dovuto da ogni singolo debitore. Qualora l'importo del credito sia superiore a Euro 100,00 deve essere sentito il Collegio dei Revisori";

dato atto che, dai controlli svolti dal Servizio Welfare e coesione sociale relativamente al credito in oggetto è risultato che:

- non è stata presentata dichiarazione di successione, nè è stata presentata dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 28 c. 5 D.lgs. 346/1990;
- la persona individuata nell'Allegato 1 non aveva proprietà immobiliari intestate, nè beni mobili registrati, nè risulta che prima del decesso avesse dichiarato alcun patrimonio

pagina 1/4

mobiliare;

- non risultano ratei di pensione maturati e non riscossi in vita presso l'APAPI nè presso l'INPS;
- non risulta che sia mai stata instaurata alcuna procedura per la nomina di un curatore dell'eredità giacente;

rielvato, per quanto riguarda i chiamati all'eredità, che dagli accertamenti anagrafici svolti e dalle successive verifiche è risultato che:

- dei quattro figli della signora, due figlie hanno rinunciato all'eredità e i loro figli, chiamati all'eredità per rappresentazione, a loro volta hanno presentato formale atto di rinuncia all'eredità;
- gli altri 2 figli risultano entrambi deceduti;
- la richiesta inoltrata ai nipoti della signora, chiamati all'eredità per rappresentazione in luogo dei due genitori deceduti, non ha sortito alcun esito;

vista la nota di data 5 novembre 2021 prot. 290761 con la quale, in considerazione degli esiti delle verifiche effettuate, tenuto conto dell'assenza di un patrimonio aggredibile e della circostanza che i chiamati all'eredità hanno rinunciato o comunque non accettato la stessa, è stata sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti proposta di rinuncia al credito in considerazione della non esigibilità dello stesso;

considerato che con parere n. 30/2021 reso in data 30 dicembre 2021 prot. 345760 di data 31 dicembre 2021 il Collegio dei Revisori dei conti, tenuto conto delle valutazioni formulate dal Servizio Welfare e coesione sociale, si è espresso favorevolmente in ordine alla richiesta di rinunciare al recupero dei crediti maturati nei confronti della persona indicata nell'Allegato 1;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la

normativa in materia di armonizzazione contabile;

- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento “;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 57/2020/05 di data 29/10/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. per le motivazioni indicate nella documentazione citata in premessa di rinunciare, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del vigente Regolamento di Contabilità e visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, al credito di complessivi euro 23.196,30, comprensivo dell'importo euro 8.973,41 relativo alle posizioni aperte presso Agenzia delle Entrate Riscossione e Trentino Riscossioni S.p.a., vantato nei confronti della persona di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di provvedere conseguentemente alla cancellazione degli accertamenti in entrata relativi al credito in questione in sede di riaccertamento ordinario ai fini della predisposizione del Rendiconto 2021, demandando al gestore 13.01 Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali, la contabilizzazione delle quote relative ad imposta di bollo registrate nei Servizi per conto terzi e partite di giro che comporta regolarizzazione con impegno sul bilancio 2022, come meglio indicato nell' Allegato n. 1 sopra richiamato;
3. di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione e Trentino Riscossioni S.p.a. il discarico delle posizioni indicate nell'Allegato 1 per l'importo complessivo di euro 8.973,41, maggiorato degli interessi e rimborso spese.

Allegati in formato elettronico

ALL.TO N. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 17/02/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 52	di data 17/02/22

Oggetto: ART. 43 COMMA 10 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. RINUNCIA AL CREDITO PER NON CONVENIENZA ECONOMICA. EURO 23.196,30

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 3 marzo 2022